



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il giudice,

visto il ricorso *ex art.* 6 l. 3/2012 proposto da Paola Lodi e Gianfranco Ventolini, con il patrocinio dell'avv. Norberto Ventolini;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi - dal dott. Riccardo Maria Vianelli;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012;

fissa l'udienza del 16.11.2016 h. 13;

dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l. 3/12, ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta e del decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. All'udienza fissata l'O.C.C. darà atto dell'avvenuto adempimento del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale, a cura dell'O.C.C.;

ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;



dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; con la precisazione che la suddetta sospensione non produce effetti nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 19.9.2016

Il Giudice



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

**Ricorso per ammissione alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento (art. 6 e s.. L. 3/12)**

* * *

PER: **Lodi Paola**, nata a Tarquinia il 03/05/1947, C.F. LDOPLA47E43D024K, e **Ventolini Gianfranco**, nato a Tarquinia il 03/01/1942, C.F. VNTGFR42A03D024D, entrambi residenti in Tarquinia in località Portaccia SNC, rappresentati e difesi dall'Avv. Norberto Ventolini (C.F. VNTNBR70E05C773J), tel. 07661813150, fax 0766030597, PEC norberto.ventolini@registerpec.it), giusta procura alle liti stesa in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Tarquinia in Viale Igea n. 21,

PREMESSO

- Che i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- Che non hanno utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012;
- Che non hanno subito per cause ad essi imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- Che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto rende impossibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- Che la composizione dei debiti dei ricorrenti attualmente è pari alla somma complessiva di € 1.104.181,37 come meglio specificato nella

OMISSIS

18) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni sig.ra
Lodi;

19) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni sig.
Ventolini.

Tarquinia, 10/03/2016.

Avv. Norberto Ventolini

